



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MELONCELLI	ACHILLE	Presidente
<input type="checkbox"/>	TAMILIA	NICOLINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRUNETTI	ROMEO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 7292/09 depositato il 13/11/2009
- avverso la sentenza n° 265/16/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

contro parte:

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 7292/09

UDIENZA DEL

08/08/2011

ore 09:

SENTENZA

N°

123/20/11

PRONUNCIATA IL:

8.6.11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27.10.11

Il Segretario

*[Signature]*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 6 propone appello avverso la sentenza n. 265/16/08 del 21/10/2008 della C.T.P di Roma sez. n. 06 depositata in data 24/10/2008 e relativa a cartella di pagamento n. 09720060225693556 pertinente IRAP 2003 contribuente [REDACTED].

#### FATTO

Con ricorso depositato il 18.01.07 il [REDACTED] ha impugnato la cartella esattoriale n. 09720060225693556000 – avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo dell'IRAP ritenuta dovuta a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione mod. Unico/2004 presentata per il periodo d'imposta 2003 – e ne chiede l'annullamento per difetto del presupposto impositivo in quanto ha svolto la propria attività di lavoro autonomo senza avvalersi di alcun dipendente e/o collaboratore e senza utilizzare beni strumentali, e quindi, in difetto di organizzazione di capitali o lavoro nello svolgimento della propria attività.

Si è costituito l'Ufficio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che l'attività del libero professionista, quale quella svolta dal ricorrente, è naturaliter un'attività autonomamente organizzata realizzando così i presupposti per l'applicazione dell'IRAP.

La Commissione accoglie il ricorso rilevando l'inesistente del presupposto organizzativo ai fini dell'IRAP. L'Ufficio si appella contestando la sentenza e affermando che va evidenziato che il ricorso principale è stato proposto avverso una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. 600/73 per una imposta dichiarata e non versata.

Inoltre, sempre prima di verificare se il reddito del ricorrente fosse o meno soggetto ad IRAP, avrebbero dovuto verificare se era ammissibile un ricorso proposto avverso una cartella di pagamento non impugnata per vizi propri, ex art. 19 D.Lgs. 546/92.

Nel caso specifico-quindi ci troviamo di fronte ad un omesso versamento di una imposta regolarmente scaturito dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, per la cui riscossione è stato emesso un ruolo e successivamente notificata al debitore la cartella di pagamento che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92 può essere autonomamente impugnata solo per vizi propri.

Prosegue poi che con la sentenza n. 3678 del 2007 la Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta allegare l'assenza delle condizioni sopraelencate" (cfr anche Cassazione nn. 3673/3676/3677/3680 e 5012 del 2007; 1414 del 2008) dal quale potessero essendosi limitata ad allegare al ricorso.

Controdeduce l'appellato per :

- a) Nullità del presupposto dell'imposta ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 446/97.
- b) La citazione di diverse sentenze in merito.
- c) L'inevitabile obbligo di compilazione del modello IO da allegare alla dichiarazione Unico/2004. La rettifica della dichiarazione fiscale anche in sede contenziosa.

La somma dovuta per l'IRAP, risultante dalla cartella impugnata, è scaturita dal controllo automatico, ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973, del quadro IQ del modello Unico 2004 inviato in via telematica dal contribuente. Le specifiche tecniche per l'invio attraverso il canale Entratel non consentivano l'esclusione del detto quadro IRAP dal modello Unico, pena lo scarto della dichiarazione. Tale situazione, del tutto priva di ogni riferimento normativo plausibile e lesiva dei più elementari diritti di libertà costituzionale, ha costretto il ricorrente, nonostante l'evidente esonero, ad inserire i dati rilevanti per il calcolo dell'imposta IRAP.

L'Ufficio, nella proposizione dell'appello non tiene conto che solo dal modello Unico 2007 in poi è stato possibile escludere il modello IRAP dall'invio telematico.

Allega copia di diverse sentenze e chiede la conferma della decisione di 1° grado.

### DIRITTO

L'Appello va rigettato.

La Commissione rileva che il primo motivo di appello è infondato. Il contribuente può emendare gli errori commessi nella dichiarazione dei redditi anche in sede contenziosa per contrastare la pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria. (Cass. Sentenza 22021 del 13.10.2006).

Nel merito, il contribuente ha ampiamente provato con il modello "RE" relativo alla Dichiarazione dei Redditi pertinente l'anno 2003 che non ha quote di ammortamento di beni strumentali, non ha compensi corrisposti a terzi e non ha una autonoma organizzazione che possa giustificare l'assoggettabilità del suo reddito professionale all'IRAP

**Spese a carico della parte soccombente.**

### P.Q.M

**La Commissione rigetta l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di II grado per € 500,00 (cinquecento)**

**Così deciso in Roma, addì 08.06.2011.**

Il Relatore

Nicolino Tamilia



Il Presidente

Achille Meloncelli

